

Lunedì, 25 gennaio 2021

**CONFCOMMERCIO**
IMPRESE PER L'ITALIA

online



AGGIORNAMENTI DPCM SULLE ATTIVITÀ APERTE E CHIUSE

Le restrizioni del Dpcm anti Covid-19 saranno attive dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021

DPCM 14.01.2021



Le misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19

Vai alla Zona:



Il provvedimento - le cui disposizioni si applicano a partire dal 16 gennaio 2021 e saranno efficaci fino al 5 marzo 2021 in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, e introduce nuove modalità per l'individuazione delle restrizioni applicabili su aree del territorio nazionale a seconda che siano caratterizzate da uno scenario di elevata gravità ("scenario di tipo 3") o di massima gravità ("scenario di tipo 4") epidemiologica.

Spostamenti

È consentito lo spostamento, in ambito regionale, verso una sola abitazione privata abitata, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi (comma 3).

È vietato, nel periodo dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di regioni o province autonome diverse, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione (comma 4).

● Zona Gialla

Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento e Toscana



Le attività che restano aperte

Tutte le attività del **commercio al dettaglio** possono aprire;

Nei **centri commerciali**, nei giorni festivi e prefestivi, es. sabato e domenica, restano aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole e tabaccai collocati al loro interno;

I **mercati all'aperto**, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi.

Le attività dei servizi di **ristorazione** (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:



Apertura al pubblico dalle ore 5.00 alle ore 18.00



Consumo al tavolo per max 4 persone, salvo che siano tutti conviventi



Dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico



Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto



Asporto consentito fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
Asporto consentito fino alle 18.00 esclusivamente per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati)



Ristorazione senza limiti di orario negli alberghi e nelle strutture ricettive, per i soli clienti alloggiati



Attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale



Esercizi di somministrazione degli alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti

È esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché a tutti gli esercizi commerciali l'obbligo di esporre, all'ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle [linee guida](#) vigenti (comma 5).

RACCOMANDAZIONI

- Viene **fortemente raccomandato** di evitare spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per motivi di lavoro, studio, salute, situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (comma 4).
- Vengono confermate le raccomandazioni per le **attività professionali**, con la precisazione, in ordine alla assunzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, che resta fermo l'obbligo di utilizzare [dispositivi di protezione delle vie respiratorie](#) previsti da normativa, protocolli e [linee guida](#) vigenti (comma 9, lett. II).

Scarica il cartello da affiggere nel tuo [LOCALE](#)

Scarica il cartello da affiggere nel tuo [NEGOZIO](#)

Zona Arancione

Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta

Ordinanza 16.01.2021 - Efficacia dal 17.01.2021

Calabria, Emilia Romagna e Veneto

Ordinanza 22.01.2021 - Efficacia dal 24.01.2021

Sardegna

Ordinanza 22.01.2021 - Efficacia dal 24.01.2021

Lombardia

Ordinanza 23.01.2021 - Efficacia dal 24.01.2021



È vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dai territori di cui all'ordinanza, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.

Le attività che restano aperte

Tutte le attività del **commercio al dettaglio** possono aprire;

Nei **centri commerciali**, nei giorni festivi e prefestivi, es. sabato e domenica, restano aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole e tabaccai collocati al loro interno;

I **mercati all'aperto**, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi.

Le attività dei servizi di **ristorazione** (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività **con le seguenti modalità:**

- **Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto**
- **Asporto consentito fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze**
Asporto consentito fino alle 18.00 esclusivamente per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati)
- **Esercizi di somministrazione degli alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti**

È esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché a tutti gli esercizi commerciali **l'obbligo di esporre**, all'ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle **linee guida** vigenti (comma 5).

Scarica il cartello da affiggere nel tuo [LOCALE](#)

Scarica il cartello da affiggere nel tuo [NEGOZIO](#)

Zona Rossa

Provincia autonoma di Bolzano e Sicilia

Ordinanza 16.01.2021 - Efficacia dal 17.01.2021



È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Tutte le attività del **commercio al dettaglio** sono sospese fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'[Allegato 23](#), e dei servizi alla persona individuati nell'[Allegato 24](#);

Nei **centri commerciali**, nei giorni festivi e prefestivi, es. sabato e domenica, restano aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole e tabaccai collocati al loro interno;

I **mercati all'aperto** per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi.

Le attività dei servizi di **ristorazione** (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:



Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto



Asporto consentito fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
Asporto consentito fino alle 18.00 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati)



Esercizi di somministrazione degli alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti

È esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché a tutti gli esercizi commerciali l'obbligo di esporre, all'ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle [linee guida](#) vigenti (comma 5).

Scarica il cartello da affiggere nel tuo [LOCALE](#)

Scarica il cartello da affiggere nel tuo [NEGOZIO](#)